

**ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE MONTANA TRA I
COMUNI DI CERESOLE REALE, NOASCA, PONT
CANAVESE, INGRIA, RONCO CANAVESE, VALPRATO
SOANA E FRASSINETTO**

L'anno 2015, il giorno 14 del mese di gennaio, in Pont Canavese, nella Sala consiliare del Municipio, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge:

TRA

- il Comune di Ceresole Reale, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig. BASOLO Andrea, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ceresole Reale, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 12.11.2014 esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Noasca, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig. AIMONINO Domenico, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Noasca, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.11.2014 esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Pont Canavese, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig. COPPO Paolo, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Pont Canavese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 06.11.2014 esecutiva ai sensi di legge;
- il Comune di Ingria, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig. DE SANTIS Igor, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale

Ry
A

rappresentante del Comune di Ingria, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 7.11.2014 esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Ronco Canavese, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig. CROSASSO Danilo, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Ronco Canavese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 11.11.2014 esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Valprato Soana, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig. BOZZATO Francesco, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Valprato Soana, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 7.11.2014 esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Frassinetto, rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig. BONATTO MARCHELLO Marco Pietro, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Frassinetto, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 7.11.2014 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSA

I Comuni di Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Ingria, Ronco Canavese, Valprato Soana e Frassinetto tutti facenti parte della Comunità montana "Valli Orco e Soana", ente locale ricostituito, con effetto dall'1.1.2010, ai sensi del d.P.G.R. 29 Agosto 2009, n. 81, ed, attualmente, in corso di estinzione in conseguenza ed attraverso il processo di trasformazione in Unione montana di Comuni, intendono proseguire e rafforzare il percorso di

pf
A
A
A

integrazione associativa positivamente espletato all'interno dell'ente montano in fase di liquidazione.

Tale processo di trasformazione viene concretato perseguendo sempre ed ancora l'obiettivo di un'elevata partecipazione tra i Comuni attraverso la condivisione del "governo del territorio" avviando col nuovo ente, secondo la più recente normativa, la forma associativa ritenuta più idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico e la salvaguardia e valorizzazione del territorio montano. L'Unione montana esercita le funzioni di cui all'art. 3 legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, e può esercitare le "funzioni fondamentali" che i Comuni membri sono tenuti a svolgere in forma associata.

A tal fine, l'ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali viene confermato nel territorio dei Comuni aderenti.

In particolare, scopo dell'Unione è anche quello di garantire continuità amministrativa all'esercizio di tutte le funzioni, servizi ed attività svolte dalla Comunità montana "Valli Orco e Soana", specie in relazione alle cosiddette "funzioni di tutela e promozione della montagna", in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione, succedendo, in base al piano di riparto predisposto dal Commissario nominato dalla Regione Piemonte, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Provincia e Comuni alla Comunità montana "Valli Orco e Soana". Il trasferimento delle funzioni in capo all'Unione montana comporta il trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle stesse garantendo i livelli

pf
SK
12-11
12-11
b

occupazionali. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, in sede di prima applicazione della stessa norma regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), della medesima legge regionale, l'Unione montana, anche in convenzione con altre Unioni montane, si avvale dei beni e del personale dipendente della Comunità montana "Valli Orco e Soana" secondo il piano di riparto predisposto dal Commissario nominato ai sensi dell'art. 14 legge regionale 28 settembre 2012, n. 11. All'Unione montana potranno aderire, con le modalità stabilite nello Statuto, altri Comuni facenti parte della Comunità montana "Valli Orco e Soana". Parimenti l'Unione montana potrà stipulare con i Comuni specifiche Convenzioni. L'Unione montana potrà stipulare apposite Convenzioni con altre Unioni. L'Unione montana persegue, inoltre, i seguenti obiettivi:

- consolidare e coordinare meglio le politiche di area vasta;
- migliorare la gestione dei servizi sotto il duplice profilo qualitativo e quantitativo;
- conseguire, quantomeno nel medio-lungo termine, vantaggi economici.

Per queste motivazioni, i Comuni di Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Ingria, Ronco Canavese, Valprato Soana e Frassinetto, con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato la costituzione dell'Unione montana di Comuni attribuendo alla stessa la denominazione di "Valli Orco e Soana".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse tra i Comuni sottoscrittori del presente atto costitutivo sono fondamentale presupposto e costituiscono Patto.
2. Tra i Comuni di Ceresole Reale, Noasca, Pont Canavese, Ingria, Ronco Canavese, Valprato Soana e Frassinetto, come sopra rappresentati, con il



presente atto è costituita l'Unione montana di Comuni, denominata "Valli Orco e Soana".

3. L'Unione Montana "Valli Orco e Soana" è un ente locale con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla legge.


4. L'Unione Montana ha sede legale e operativa nel Comune di Pont Canavese ed, ai fini del decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini, potrà istituire "sportelli al cittadino" nel restante territorio di competenza.

5. L'Unione montana è costituita allo scopo di esercitare le funzioni di "sviluppo montano" nonché quelle fondamentali attribuite dai Comuni aderenti così come specificate nello Statuto dell'Unione montana che si allega sotto lett. A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

6. L'Unione montana "Valli Orco e Soana" subentra, alla conclusione della procedura di liquidazione ed in attuazione del piano di riparto elaborato dal Commissario nominato con d.P.G.R. n. 34 del 31/3/2014, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla Comunità montana "Valli Orco e Soana".

7. L'Unione montana persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità locale che la costituisce; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.

8. I principi fondamentali, gli organi di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi dell'organizzazione



amministrativa, i rapporti con i Comuni aderenti e la finanza dell'Unione montana sono disciplinati dallo Statuto.

9. L'Unione è costituita a tempo determinato con durata di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. I Comuni aderenti avranno la facoltà di recedere anticipatamente dall'Unione montana con le modalità stabilite dallo Statuto. Il presente atto costitutivo potrà essere modificato, anche su proposta dei Comuni aderenti, con deliberazione del Consiglio dell'Unione montana adottata con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

10. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Ceresole Reale


BASOLO Andrea.....

Il Sindaco del Comune di Noasca

AIMONINO Domenico.....




Il Sindaco del Comune di Pont Canavese

COPPO Paolo.....




Il Sindaco del Comune di Ingria

DE SANTIS Igor.....











Il Sindaco del Comune di Ronco Canavese

CROSASSO Danilo.....



Il Sindaco del Comune di Valprato Soana

BOZZATO Francesco.....



Il Sindaco del Comune di Frassinetto

BONATTO MARCHELLO Marco Pietro.....

